

CONSIGLIO CAMERALE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE
FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DELL'ECONOMIA LOCALE**

(approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 30 novembre 2009)

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La Camera valdostana delle imprese e delle professioni (di seguito: “Chambre”), ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, “Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta”, svolge funzioni di supporto degli interessi generali del sistema economico valdostano, valorizzandone gli interessi economici e favorendone l’apertura ai mercati internazionali e l’inserimento nel mercato globale, come previsto dall’art. 1, comma 3, dello Statuto.
2. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto, la Chambre, al fine di garantire trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici o privati.
3. Il presente regolamento non si applica ai contributi concessi e alle quote associative dovute a favore dei soggetti di cui al titolo IV dello Statuto e degli organismi del sistema camerale.

Articolo 2

Criteri generali

1. La Chambre, nell’indirizzare i propri interventi di sostegno, tiene conto dei seguenti criteri generali:
 - a) privilegiare le iniziative che abbiano un’incidenza diretta e duratura sul sistema economico locale rispetto a quelle che producano riflessi indiretti e temporanei;

- b) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse generale per il sistema economico locale;
 - c) privilegiare le imprese rispetto agli enti pubblici;
 - d) favorire la rotazione dei beneficiari.
2. La concessione di ogni forma di sostegno economico è sempre condizionata all'effettiva disponibilità di risorse.
 3. Non sono in alcun modo finanziabili spese, quali, in particolare, quelle relative al personale, connesse al funzionamento ordinario dei beneficiari e non specificamente destinate alla conduzione delle iniziative.
 4. I finanziamenti camerali sono disposti nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione europea, con provvedimento della Giunta, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici.

Articolo 3

Limite dell'intervento finanziario

1. L'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 50% delle spese preventivate per la realizzazione dell'iniziativa. E' concesso il superamento di tale percentuale, a discrezione della Giunta, in occasione di iniziative di particolare rilevanza.

Articolo 4

Beneficiari

1. Possono accedere al sostegno camerale i seguenti soggetti che, qualora tenutivi, siano iscritti al registro delle imprese presso la Chambre ed in regola con il pagamento del diritto annuale:
 - a) imprese o loro consorzi, nell'ambito di iniziative disciplinate con forme ad evidenza pubblica;
 - b) enti e/o altri organismi pubblici e società a prevalente capitale pubblico;
 - c) associazioni imprenditoriali di categoria, esclusivamente per iniziative che riguardino almeno due settori merceologici; altri organismi rappresentati nel Consiglio camerale; altri organismi portatori di interessi nell'ambito delle finalità istituzionali della Chambre.
2. Sono esclusi dall'accesso ai finanziamenti camerali:

- a) i progetti che esulano dagli obiettivi di riferimento e dalle tipologie di intervento fissati dalla Chambre ;
- b) le iniziative di interesse interno agli organismi richiedenti;
- c) le iniziative in corso di realizzazione, salvo eventuali motivate deroghe concesse dalla Giunta;
- d) i progetti e le iniziative per i quali sia stato chiesto l'intervento finanziario pubblico (comunitario, statale o regionale) in base a disposizioni che ne prevedano l'esclusività.

Articolo 5

Tipologie di sostegno finanziario

1. Le forme di sostegno finanziario camerale sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - a) contributi;
 - b) sostegno finanziario diretto in iniziative di soggetti terzi;
 - c) sponsorizzazioni;
 - d) sostegno diretto alle imprese con forme ad evidenza pubblica;
 - e) finanziamento di borse di studio, corsi di laurea, master e similari.

Articolo 6

Contributi

1. La Chambre prevede, all'interno del proprio preventivo economico e delle eventuali variazioni stanziamenti destinati al finanziamento di iniziative di promozione economica organizzate da terzi la cui specificità o unicità costituisca fattore di attrazione e potenziamento del sistema economico locale.
2. I contributi camerali sono destinati a soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali per lo sviluppo dell'economia locale.
3. Sono esclusivamente ammesse ai contributi le iniziative senza fini di lucro e non suscettibili di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente.
4. La domanda per l'ammissione a contributo deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'evento, salvo eventuali motivate deroghe concesse dalla Giunta.
5. La domanda deve essere accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa, in cui sono indicati i costi e le entrate previsti e l'ammontare del contributo

richiesto con riferimento alle spese previste, documentabili, su richiesta, con fatture o altro documento contabile. Devono essere altresì evidenziati, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici e soggetti privati.

6. L'erogazione del contributo avviene solo a seguito di presentazione di adeguata rendicontazione e della relativa documentazione a supporto, di cui viene accertata la completezza e la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo.

Articolo 7

Sostegno finanziario diretto in iniziative di terzi

1. La Chambre può intervenire direttamente in iniziative realizzate da terzi nelle seguenti forme:
 - a) assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa ovvero gestione in autonomia di alcuni aspetti della medesima (le fatture intestate alla Chambre possono riguardare pubblicità, tipografia, stampa di atti, compensi e ospitalità di relatori, trasporti, interpretariato, allestimento mostre, impiantistica, etc.);
 - b) svolgimento di servizi collaterali, necessari al buon esito dell'iniziativa (mediante impiego di personale, attrezzature ed altre risorse camerali).

Articolo 8

Sponsorizzazioni

1. La Chambre può sponsorizzare manifestazioni ed eventi particolarmente rilevanti per il tessuto socio-economico locale attraverso la stipula di apposito contratto che preveda per l'ente un ritorno di immagine e la promozione delle proprie attività in misura adeguata all'impegno finanziario sostenuto.

Articolo 9

Sostegno alle imprese attraverso forme ad evidenza pubblica

1. La Chambre, in ordine alle iniziative previste dalla propria programmazione, può stabilire, con specifici regolamenti o bandi di concorso, i criteri di concessione di sostegni a favore delle imprese nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.

2. I predetti regolamenti o bandi approvati dalla Giunta, devono prevedere i soggetti che possono concorrere, i criteri di selezione, le modalità di partecipazione, la quantificazione del finanziamento previsto, le modalità di liquidazione.

Articolo 10

Borse di studio, corsi di laurea, master e similari

1. La Chambre può istituire borse di studio o prevedere di assegnare a enti di particolare prestigio apposite somme destinate al finanziamento di borse di studio, corsi di laurea, master e similari, che si contraddistinguono per la rilevanza scientifica, economica, culturale dell'argomento trattato.

Articolo 11

Patrocinio

1. Il patrocinio, con concessione dell'uso dell'emblema camerale, può essere concesso dalla Giunta in coerenza con gli obiettivi di promozione e di sviluppo economico del territorio e, di norma, con particolare riferimento alle iniziative promosse e/o organizzate da enti pubblici e/o associazioni di categoria ovvero realizzate in collaborazione con i medesimi.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Il procedimento per l'accesso alle varie tipologie di finanziamento, le spese ammissibili ed ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento sono disciplinati dalla Giunta nel rispetto delle modalità di pubblicità di cui al comma 3.
2. Il presente regolamento costituisce indirizzo generale per la definizione della disciplina di ulteriori fattispecie e per la specificazione di quelle previste dal medesimo.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet della Chambre, all'indirizzo www.ao.camcom.it, per la sua massima diffusione e conoscenza.